

Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco degli operatori economici ANAS per
l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e
architettura ed attività di progettazione)

vers. rev. 5.0

INDICE

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 – Ambito, finalità e utilizzo	7
Articolo 3 – Durata dell’Elenco.....	9
Articolo 4 – Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta	10
Articolo 5 – Soggetti ammessi alla qualificazione	11
Articolo 6 – Istanza di qualificazione e Domanda di iscrizione	12
Articolo 7 – Classi di interpello	14
Articolo 8 – Requisiti per la qualificazione	14
Articolo 9 – Iter, tempi, esito dell’istanza e mantenimento della qualificazione.....	15
Articolo 10 – Ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili.....	17
Articolo 11 – Segnalazione delle variazioni. Trasferimento. Monitoraggio	21
Articolo 12 – Pubblicità	24
Articolo 13 – Cancellazione volontaria.....	25
Articolo 14 – Garanzie e manleva	25
Articolo 15 – Trattamento dei dati personali	25
Articolo 16 – Foro competente.....	25
Articolo 17 – Responsabilità.....	26
Articolo 18 - Codice Etico e Modello Organizzativo.....	26
Articolo 19 – Normativa applicabile e norme di chiusura.....	27
Articolo 20 – Allegati.....	27

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati inseriti sulla Home Page del Portale Acquisti si applicano le definizioni che seguono.
 - **Account:** l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Sistema Informatico;
 - **Affidamento diretto:** procedura sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023;
 - **Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dell'Operatore Economico:** la casella di Posta Elettronica Certificata indicata dall'Utente, al momento della presentazione dell'Istanza di Qualificazione, presso la quale il soggetto elegge domicilio per la ricezione di comunicazioni, richieste ed inviti e in generale, per l'attività svolta sul Portale Acquisti;
 - **Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Portale Acquisti di ANAS:** la casella di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni relative all'attività svolta sul suddetto Portale Acquisti. La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica mediante la quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
 - **Cancellazione:** azione sul Portale Anas conseguente:
 - all'adozione del provvedimento di revoca della qualificazione da parte del Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - alla decadenza della istanza di qualificazione, disposta senza deliberazione del Comitato di Qualificazione, a seguito della mancata trasmissione da parte del candidato di documenti necessari alla valutazione della candidatura (incompleta); è considerata incompleta anche la candidatura non correttamente mantenuta;
 - alla cancellazione volontaria della candidatura per volontà dell'operatore economico;
 - **Candidato:** Operatore economico che ha presentato un'istanza di qualificazione;
 - **Categoria merceologica:** la singola merceologia di specializzazione per la quale può essere richiesta la qualificazione per Lavori, Servizi e Forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione);

- **Classe di interpello:** la classe di interpello definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore economico potrà vedersi affidato dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nell'arco di un anno, compatibilmente con la normativa dei settori ordinari del Codice Appalti. In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti (vedi Allegato 3 – Classi di interpello). In ogni caso si precisa che, fino alla saturazione della classe di interpello, per ANAS e per altre società del settore ordinario, l'Operatore economico potrà essere invitato a procedure sottosoglia comunitaria, negoziate o affidamenti diretti, di importo non superiore ai requisiti speciali di cui all'art. 100 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e per rotazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 36/2023;
- **Codice:** Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- **Comitato di Qualificazione ANAS:** organismo collegiale che, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, adotta i provvedimenti relativi al procedimento di qualificazione all'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di Lavori, Forniture e Servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione);
- **Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (d'ora in avanti del Gruppo FSI):** Comitato istituito con apposito documento di documentazione organizzativa di Gruppo, composto dai Responsabili delle Direzioni Acquisti delle società del Gruppo, con l'obiettivo di definire gli indirizzi in materia di qualificazione e rilasciare il nulla osta riguardo alle proposte di qualificazione degli Operatori Economici;
- **Diniego della qualificazione:** provvedimento negativo adottato dal Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, a seguito del procedimento di verifica dei requisiti che ha come effetto la non iscrizione dell'Operatore economico nell'Elenco per la categoria merceologica a cui si riferisce il provvedimento;
- **Domanda di iscrizione:** il documento elettronico contenente la dichiarazione resa dall'Operatore economico attestante l'inserimento e/o l'aggiornamento delle informazioni e della documentazione inerenti all'istanza di qualificazione presentata sul Portale Acquisti;

- **Elenco:** Elenco integrato di Operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), qualificati secondo il presente Regolamento;
- **Estensione:** l'ampliamento della qualificazione ad altra/e categoria/e rispetto a quella/e alla/e quale/i l'Operatore economico risulta già qualificato;
- **Firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata;
- **Gestore del Sistema Informatico:** il soggetto del quale si avvale ANAS quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico;
- **Istanza di qualificazione:** candidatura completa di tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, attraverso la quale gli Operatori economici richiedono la qualificazione in una o più categorie;
- **Mantenimento della qualificazione:** mantenimento della qualificazione in occasione della scadenza annuale dalla data del relativo provvedimento;
- **Operatore economico:** persona fisica o giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, la fornitura di beni, la realizzazione di lavori e opere;
- **Operatore economico qualificato:** Operatore economico che, a seguito della presentazione dell'istanza, ha ottenuto la qualificazione e conseguentemente la possibilità di essere invitato e partecipare alle procedure competitive indette dalle Società del Gruppo FSI o essere destinatario di un affidamento diretto, qualora queste ultime ritengano di avvalersi dell'Elenco Fornitori Qualificati;
- **Portale Acquisti/Sistema Informatico:** l'ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni all'Elenco sia le gare on line, ad oggi accessibile dal Sito istituzionale ANAS;
- **Procedura negoziata:** procedura sottosoglia comunitaria ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023;
- **Qualificazione:** provvedimento adottato dal Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, a seguito del procedimento di verifica dei requisiti che ha come effetto l'iscrizione dell'Operatore economico nell'Elenco degli Operatori economici per la categoria merceologica a cui si riferisce;
- **Rating/Vendor Rating:** punteggio che sintetizza le valutazioni delle prestazioni effettuate dagli Operatori Economici;

- **Registrazioni del Sistema Informatico:** le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione dell'Elenco;
- **Regolamento:** il presente documento che disciplina la candidatura e la permanenza dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nell'Elenco;
- **Revoca della qualificazione:** provvedimento adottato dal Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI nei riguardi di un Operatore economico qualificato al verificarsi delle ipotesi di cui al successivo art. 10.5, che comporta la perdita parziale o totale delle qualificazioni e della conseguente possibilità di essere invitato a procedure competitive, per alcune o tutte le categorie;
- **Riduzione/innalzamento della Classe di interpello:** la riduzione ovvero l'aumento della Classe d'interpello per le categorie a cui l'Operatore economico è già qualificato;
- **Rinnovo della qualificazione:** nuovo provvedimento di qualificazione adottato dal Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, per ulteriori tre anni, alla scadenza del periodo di validità della precedente qualifica;
- **Sito:** <https://www.stradeanas.it/it>
- **Sospensione:** provvedimento adottato nei riguardi di un Operatore economico qualificato al verificarsi delle ipotesi di cui al successivo art. 10.4, che comporta la perdita parziale o totale delle qualificazioni e della conseguente possibilità di essere invitato a procedure competitive, per alcune o tutte le categorie;
- **Status attribuibile all'operatore economico sul Portale ad opera della risorsa incaricata Anas:**
 - «**da valutare**»: candidatura presentata ma non ancora esaminata;
 - «**integrazione documentale – Analisi preliminare**»: candidatura esaminata per la quale è stata richiesta un'integrazione documentale nella fase di analisi preliminare;
 - «**integrazione documentale – Analisi**»: candidatura, che ha superato la fase di analisi preliminare, per la quale è stata richiesta un'integrazione documentale durante la fase di analisi;
 - «**in valutazione**»: candidatura che ha superato la fase di analisi preliminare ed è in attesa del vaglio del Comitato di Qualificazione;
 - «**qualificato**»: candidatura per la quale il Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, abbia adottato un provvedimento di "Qualificazione. L'Operatore economico in questo stato è iscritto nell'Elenco ed è interpellabile nelle procedure negoziate o può

risultare affidatario di eventuali affidamenti diretti (puri o mediati) da parte delle singole funzioni abilitate nella specifica categoria merceologica;

- «**non qualificato**»: candidatura per la quale il Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, abbia adottato un provvedimento di “Diniego della qualificazione” a seguito della carenza di uno o più requisiti obbligatori. L’Operatore economico in questo stato non è interpellabile nelle procedure competitive nè può risultare affidatario di eventuali affidamenti diretti (puri o mediati) da parte delle singole funzioni abilitate nella specifica categoria merceologica;
- «**sospeso**»: Operatore economico precedentemente qualificato e successivamente sospeso, secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
- «**cancellato**»: candidatura inizialmente presentata e successivamente rimossa dall’operatore stesso; candidatura incompleta in quanto non correttamente integrata nei termini indicati, e dunque non valutabile, ovvero non correttamente mantenuta; qualificazione successivamente revocata dal Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI.

Articolo 2 - Ambito, finalità e utilizzo

Il presente Regolamento definisce le regole e i principi per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco degli Operatori economici qualificati nelle categorie merceologiche di cui all’Allegato 1.

Esso si compone anche degli Allegati:

- Allegato 1 – Categorie merceologiche;
- Allegato 2 – Scheda anagrafica;
- Allegato 3 – Classi di interpello;
- Allegato 4 – Requisiti generali, legali e di integrità – Domanda di iscrizione all’Elenco;
- Allegato 4bis – Dichiarazione conflitto di interessi;
- Allegato 4 ter - Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo;
- Allegato 5 – Requisiti economico-finanziari;
- Allegato 6 – Dichiarazione permanenza dei requisiti;
- Allegato 7a – Requisiti tecnico-organizzativi Lavori;

- Allegato 7b - Requisiti tecnico-organizzativi Servizi e Forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)
e delle Schede ad esso collegate:

- Scheda "Requisiti informatici";
- Scheda "Istruzioni per la candidatura all'Elenco".

inseriti sulla Home Page del Portale Acquisti, che ne costituiscono parte integrante.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

a) introdurre, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, criteri di selezione certi e chiari che, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante.

A tale riguardo la classe di interpello rappresenta un criterio oggettivo, coerente con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza e di rotazione per la selezione degli Operatori economici da invitare;

b) dotare l'azienda di uno strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici che fornisca una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di Anas e del Gruppo FSI, ai più generali fini di ricerche di mercato;

c) valutare e monitorare la *performance* degli operatori economici qualificati nell'Elenco. L'Elenco è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti famiglie:

- Lavori;
- servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione);
- forniture;

Le categorie merceologiche sono individuate nell'Allegato 1 – Categorie merceologiche.

Per ciascuna Categoria merceologica sono definite le classi di interpello in base alle quali ciascun Operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento e nei suoi Allegati. In ogni caso si precisa che, fino alla saturazione della classe di interpello, per ANAS e per altre società del settore ordinario, l'Operatore economico potrà essere invitato a procedure sottosoglia comunitaria, negoziate o affidamenti diretti, di importo non superiore ai requisiti speciali di cui all'art. 100 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e per rotazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 36/2023.

L'Elenco è utilizzato per la scelta degli operatori economici da interpellare:

- nelle procedure di affidamento di lavori di importo fino alla soglia comunitaria;
- nelle procedure di affidamento di forniture e servizi, (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), di importo fino alla soglia comunitaria.

L'Elenco potrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale da ANAS e dalle altre singole Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. A tal fine per ciascuna merceologia sono definiti i relativi ambiti di interesse regionale dell'Operatore economico.

L'iscrizione degli operatori all'Elenco Anas è gratuita ed avviene secondo le modalità disciplinate nel presente Regolamento.

La gestione dell'Elenco è garantita dalla struttura Unità Albi, Verifiche e Supporto Contenzioso della Direzione Appalti e Acquisti attraverso il Portale Acquisti Anas, mediante un processo telematico totalmente dematerializzato (paperless), in armonia con gli obiettivi di sostenibilità di Anas.

ANAS, nei limiti della normativa vigente, si riserva la facoltà di avvalersi di Elenchi gestiti da altri Committenti/Enti Aggiudicatori interni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

L'Istanza di qualificazione presentata dai soggetti interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di conseguire la qualificazione all'Elenco. In ogni caso, la qualificazione all'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori, né l'interpello per procedure di affidamento negoziate e non; pertanto, gli Operatori economici non potranno pretendere qualora non si dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino qualificati, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interpellati l'intero elenco dei soggetti qualificati.

Il presente Regolamento, gli Allegati e i documenti ad esso collegati, saranno applicati in conformità con qualsiasi legge, regolamento e norma rilevante, che prevarranno comunque sulle disposizioni contenute nel presente documento.

Articolo 3 – Durata dell'Elenco

L'Elenco ha durata indeterminata.

Gli Operatori economici interessati possono presentare Istanza di Qualificazione in ogni momento di durata dello stesso.

La Società si riserva, in ogni caso la facoltà di:

- aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi Allegati e i documenti ad esso collegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione;
- porre fine, in ogni momento, ad una o più categorie merceologiche;
- integrare o modificare una o più categorie.

Quanto sopra sarà oggetto di apposito avviso e verrà reso pubblico nei modi previsti nell'art. 12 – Pubblicità.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 4 – Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta

L'istanza di qualificazione e il conseguente utilizzo del Portale Acquisti tramite l'account da parte degli Utenti comportano l'accettazione di tutte le disposizioni, condizioni, termini ed avvertenze contenuti nel presente Regolamento, negli Allegati e nei documenti ivi richiamati nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore economico mediante il Portale Acquisti oltre che sulla casella di posta ordinaria e certificata indicata dallo stesso in fase di registrazione.

Resto inteso che ANAS potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale Acquisti e nelle forme di rito.

Al fine di poter utilizzare la Piattaforma telematica di negoziazione, gli Utenti interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software e hardware espressamente richiamata nella Home Page del Portale Acquisti, nella sezione "Verifica la configurazione Hardware e Software", nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno della Piattaforma telematica di negoziazione.

È esclusivo onere dell'Operatore economico il controllo costante del Sito e della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del medesimo e, quindi, la conoscenza di termini, condizioni ed avvertenze suindicati.

Gli Operatori economici utilizzano il Portale Acquisti secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamenti, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale e si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e le azioni necessarie atte ad evitare

che si incorra in turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali delle Società del Gruppo FSI.

Gli Operatori economici si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione si attuino turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della qualificazione, gli accordi di cartello.

Per la determinazione del tempo nella tenuta della Piattaforma telematica di negoziazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato l'Elenco, è adottato e farà fede il CET (*Central European Time*) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla qualificazione

Sono ammessi all'iscrizione persone o enti, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, possono offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), che siano stabiliti o abbiano sedi produttive in Stati membri dell'Unione Europea oppure in Paesi riconosciuti in forza di un Accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non è ammessa l'iscrizione all'Elenco da parte di Operatori economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Diversamente, per le singole procedure di confronto competitivo, l'operatore economico qualificato e invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di Operatori Economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ciò significa che nella singola procedura di confronto potrà essere consentita la partecipazione in forma raggruppata, con altri soggetti qualificati all'Elenco.

Inoltre, è consentito ad un Operatore economico presentare Istanza di qualificazione, nell'ambito di una medesima Categoria, in forma individuale e contemporaneamente nella forma associata di un singolo Consorzio. Si rinvia comunque all'art. 68 D.Lgs. 36/2023.

Sono vietate le partecipazioni ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/2023.

Potranno iscriversi all'Elenco ma non potranno altresì essere invitate alla medesima gara Operatori economici i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle già menzionate funzioni in altre imprese qualificate invitate nella stessa gara.

I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente Regolamento e ai suoi Allegati. Gli Operatori esteri si qualificano alle medesime condizioni richieste agli Operatori economici stabiliti in Italia, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli Operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 6 –Istanza di qualificazione e Domanda di iscrizione

Gli Operatori economici possono presentare Istanza di qualificazione in ogni momento.

L'istanza di qualificazione consta:

- a) della Domanda di iscrizione;
- b) di tutti i documenti/dichiarazioni/attestazioni previsti obbligatoriamente dal presente Regolamento e dai suoi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

Al fine della presentazione dell'Istanza l'Utente dovrà accedere alla sezione "Area Fornitori (Registrazione e documenti)" del link <https://acquisti.stradeanas.it> e seguire le "Istruzioni per la candidatura all'Elenco".

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo: è richiesta esclusivamente la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti Anas e il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico, firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona con potere di impegnare la società. I documenti richiesti dovranno essere firmati per mezzo di certificato di firma digitale. (v. Scheda Requisiti informatici).

Non verrà accettata documentazione trasmessa in modalità diversa rispetto a quanto sopra specificato.

Non si riterranno validi ed efficaci gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

E' vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica.

L'istanza carente, anche solo in parte della documentazione obbligatoria, così come prevista dal presente Regolamento, non sarà ritenuta utilmente presentata per la prosecuzione dell'iter di qualificazione.

In ogni caso, l'Istanza di qualificazione presentata dai soggetti interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di conseguire la qualificazione all'Elenco.

La qualificazione all'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), né l'interpello per procedure di affidamento negoziate e/o affidamenti diretti; pertanto, gli Operatori economici nulla potranno pretendere qualora non si dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino qualificati, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interPELLI l'intero elenco dei soggetti qualificati.

L'Operatore economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata anche sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che ANAS si riserva di verificare in qualsiasi momento anche a campione.

L'Operatore economico interessato all'iscrizione garantisce l'esattezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate.

Qualora sia redatta in una lingua diversa dall'italiano, l'Istanza di qualificazione (ed ogni altro documento prodotto dall'istante) deve essere accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana, la cui conformità al testo originale sia certificata da parte di un'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni, i documenti a corredo sono stati redatti.

L'Operatore economico elegge domicilio presso la Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'invio e la ricezione di ogni notifica, comunicazione, richiesta ed invito relativi all'Elenco. Per gli Operatori esteri è ammessa la e-mail semplice, non PEC. Gli Operatori economici aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il soggetto richiedente l'iscrizione, al fine della ricezione delle comunicazioni relative all'iscrizione. In caso di consorzi, la comunicazione recapitata al consorzio nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In particolare, tutte le comunicazioni relative all'Elenco, si considerano validamente notificate alla Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o e-mail per gli operatori esteri, come sopra specificato. L'Operatore economico, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi della funzione messaggistica della piattaforma oltre che della suddetta Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).

In ogni caso tutte le già menzionate comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo art. 15 Trattamento dati personali.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse costituisce causa di non iscrizione all'Elenco, ovvero di cancellazione dallo stesso.

Articolo 7 – Classi di interpello

A fronte del positivo esito dell'Istanza di qualificazione, effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, all'Operatore economico viene assegnata una classe d'interpello per ciascuna categoria merceologica per la quale è stata richiesta ed ottenuta la qualificazione.

L'elenco delle classi d'interpello attribuibili e le modalità di individuazione e di attribuzione delle stesse sono indicati all'interno dell'Allegato 3.

Gli Operatori economici qualificati possono ricevere affidamenti fino a saturazione della classe di interpello stessa, sempre nel rispetto dei limiti del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 100 e dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023.

La classe di interpello assegnata può essere saturata al verificarsi in subordine di uno dei seguenti due casi:

- raggiungimento di un fatturato specifico/importo delle prestazioni nell'anno solare con tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato pari alla classe di interpello;
- raggiungimento di un importo cumulato annuale presunto degli affidamenti per la specifica categoria merceologica con tutte le Società del Gruppo FSI pari alla classe di interpello.

La classe di interpello rappresenta un criterio oggettivo, coerente con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza e di rotazione per la selezione degli Operatori economici da invitare. In ogni caso si precisa che, fino alla saturazione della classe di interpello, per ANAS e per altre società del settore ordinario, l'Operatore economico potrà essere invitato a procedure sottosoglia comunitaria, negoziate o affidamenti diretti, di importo non superiore ai requisiti speciali di cui all'art. 100 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e per rotazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 36/2023.

Resta salva la facoltà di affidare contratti all' Operatore economico oltre la classe di interpello assegnata, previa verifica della saturazione della capacità produttiva dell'Operatore economico sulla base delle prestazioni effettivamente richieste. La motivazione dovrà essere debitamente tracciata.

Articolo 8 – Requisiti per la qualificazione

Ai fini dell'inserimento nell'Elenco, gli Operatori economici devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale, ivi inclusi quelli relativi a ciascuna categoria merceologica per la quale si richiede la qualificazione.

I requisiti di ordine speciale si distinguono in:

- economico - finanziari;
- tecnico - organizzativi.

Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta il diniego della qualificazione ovvero la cancellazione dall'Elenco.

I requisiti di qualificazione sono indicati:

- nell'Allegato 4: Requisiti di ordine generale, legali e di integrità,
- nell'Allegato 5: Requisiti economico-finanziari;
- nell'Allegato 7a: Requisiti tecnico – organizzativi per Lavori;
- nell'Allegato 7b: Requisiti tecnico -- organizzativi per Servizi e Forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione).

Articolo 9 – Iter, tempi, esito dell'istanza e mantenimento della qualificazione

La qualificazione degli Operatori economici che hanno presentato istanza all'Elenco è demandata al Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FS.

Il Comitato di Qualificazione ANAS è istituito presso la Direzione Generale di Anas e nominato direttamente dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale; per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Direzione Appalti e Acquisti – Unità Albi, Verifiche e Supporto Contenzioso e, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, delibera sulle istanze e relative variazioni con il voto favorevole della maggioranza. Nel caso in cui il predetto Comitato sia costituito da un numero pari di membri, qualora la votazione non consenta di individuare una maggioranza, il voto del Presidente assumerà un valore doppio rispetto a quello degli altri membri.

Anas comunica esclusivamente mediante il proprio Portale Acquisti l'esito del procedimento entro massimo 15 (quindici) giorni dalla data di adozione del provvedimento, specificando, in caso di esito positivo, categoria merceologica e classe di interpello per la quale ciascun Operatore economico risulta qualificato ovvero, in caso di esito negativo, la motivazione sottesa al provvedimento di diniego della qualificazione.

Il procedimento di valutazione dell'istanza è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, l'idoneità dei requisiti di qualificazione, generali e speciali, dichiarati in relazione alle categorie merceologiche richieste ed alle classi d'interpello assegnate.

ANAS procede all'esame delle istanze di qualificazione sulla base dell'ordine cronologico con cui sono presentate sul Portale, complete di tutta la documentazione prescritta.

La valutazione delle candidature avviene di massima entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione dell'istanza **completa** di tutta la documentazione richiesta ai fini della qualificazione. L'eventuale sfioramento del termine sarà possibile in ragione della complessità delle valutazioni connesse alla natura integrata dell'Elenco di Gruppo.

Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione, i soggetti istanti segnalino una o più variazioni dei requisiti d'idoneità, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma precedente del presente articolo, rileva il termine in cui è pervenuta la nuova documentazione completa.

Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente, Anas si riserva di richiedere, mediante il Portale Acquisti, documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di istanza, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della singola richiesta di integrazione o chiarimento da parte di Anas (complessivamente massimo 2 richieste). In caso di mancata/incompleta/inesatta integrazione documentale si procederà al rigetto dell'istanza che non potrà essere ripresentata prima di un anno dalla reiezione. L'Operatore economico sarà inserito nello status di "Cancellato".

A fronte dell'esito negativo del procedimento di qualificazione, gli Operatori economici saranno inseriti nello status "Non Qualificato" e non potranno presentare nuova istanza prima di un anno dalla reiezione.

In caso di Cancellazione e/o Non Qualificazione si rinvia al successivo art. 11.1 per le modalità di presentazione dell'istanza di nuova valutazione della candidatura.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione volto alla verifica dei requisiti generali e speciali, gli Operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 2 "Ambito, finalità e utilizzo" nei limiti di importo dei requisiti speciali dichiarati di cui all'art. 100 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, fino a saturazione del valore della classe di interpellato attribuita.

La lista degli operatori qualificati è pubblicata da Anas nella sezione dedicata "Fornitori" del proprio sito istituzionale (<http://www.stradeanas.it>).

La validità della qualificazione è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della qualificazione stessa o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino a sussistere i requisiti e le condizioni per il suo mantenimento.

Tale validità non verrà interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).

Ai fini del mantenimento della qualificazione, nei 30 (trenta) giorni antecedenti ogni scadenza annuale del primo provvedimento di qualificazione, gli Operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale.

A tale fine è necessario produrre apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (Allegato 6).

L'incompleta/inesatta dichiarazione e/o il mancato o inesatto invio della stessa comporta la sospensione cautelativa dell'Operatore economico dall'Elenco. Si procederà ad attribuire e comunicare lo status di "cancellazione" all'Operatore economico decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di sospensione, equiparando tale fattispecie alla stregua della candidatura incompleta. In tal caso non potrà essere presentata dall'Operatore economico una nuova istanza prima di un anno dalla suddetta comunicazione di "cancellazione".

Articolo 10 – Ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili

Nel periodo di validità della qualificazione, ANAS ha la facoltà di procedere a Variazioni della classe di interpello inizialmente assegnata (Innalzamento o Riduzione), al Rinnovo, alla Sospensione o alla Revoca della qualificazione, qualora si verificano una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi.

10.1 Variazione classe di interpello

10.1.1 Innalzamento della classe

Nel caso in cui l'Operatore economico già qualificato ritenga di aver maturato il diritto al miglioramento della classe di interpello attribuita, dovrà:

- aggiornare sulla piattaforma telematica la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente, prevista dal presente Regolamento per l'attribuzione della classe;
- inviare espressa richiesta, tramite posta certificata, indicando la categoria merceologica e la relativa classe di interpello per la quale richiede la variazione all'indirizzo albo.appaltatori@postacert.stradeanas.it.

Fino all'adozione da parte del Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, del provvedimento di aumento della classe di interpello ed alla conseguente comunicazione, l'Operatore economico resterà assegnato alla classe inizialmente riconosciuta.

10.1.2 Riduzione della classe

Nel caso in cui l'Operatore economico già qualificato comunichi un decremento rispetto alla classe di interpello inizialmente riconosciuta, Anas procederà immediatamente al relativo declassamento. La comunicazione dovrà essere inviata tramite posta certificata, indicando la categoria merceologica e la relativa classe di interpello oggetto di decremento, all'indirizzo albo.appaltatori@postacert.stradeanas.it.

La riduzione della classe d'interpello inizialmente assegnata è altresì disposta quando il Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, accertati che l'Operatore economico abbia avuto delle variazioni che comportino un peggioramento dei requisiti.

Nelle categorie di Servizi e Forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) e nelle categorie Lavori, in assenza di SOA, il fatturato globale ed il fatturato specifico - oltre che parametri per l'assegnazione della classe di interpello - sono requisiti necessari per la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale. Pertanto, si precisa:

- che le predette variazioni potrebbero avere come effetto l'innalzamento ovvero il decremento dell'importo delle procedure negoziate/affidamenti diretti a cui l'Operatore economico potrà essere invitato ai sensi dell'art. 100 e all'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e
- che, in ogni caso, dovranno essere comunicate all'indirizzo albo.appaltatori@postacert.stradeanas.it.

Le variazioni delle classi di interpello produrranno i propri effetti dalla data di comunicazione della variazione all'Operatore economico e, nel caso di riduzione della classe d'interpello inizialmente riconosciuta, saranno indicate le motivazioni che l'hanno determinata.

10.2 Rinnovo

Gli Operatori economici qualificati possono presentare istanza per il Rinnovo triennale della Qualificazione.

A tal fine, l'Operatore economico dovrà procedere ad una nuova istanza di qualificazione, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta ed aggiornata.

Ai fini del Rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la Qualificazione all'Elenco.

Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'Operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 6 mesi. Una volta

scaduta la validità della qualificazione, l'Operatore economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.

Per le qualificazioni precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento si rinvia all'Articolo 18 – Normativa applicabile e norme di chiusura.

10.3 Estensione

L'Operatore qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra/e categoria/e merceologiche. In tal caso, deve presentare apposita istanza aggiornata, allegando tutta la documentazione necessaria per l'estensione.

All'estensione si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la prima Qualificazione all'Elenco.

La qualificazione relativa alla categoria per la quale si richiede l'estensione decorre dalla data di adozione del provvedimento.

10.4 Sospensione

Anas si riserva il diritto di sospendere cautelativamente a sistema, in attesa dell'adozione del provvedimento da parte del Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, l'Operatore economico qualora si accerti che:

- a) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti generali o speciali (legali e di integrità, economico - finanziari, tecnico - organizzativi e di Sostenibilità - quest'ultimo ove previsto);
- b) sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- c) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze, esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese, risoluzioni contrattuali, laddove non incompatibile con il Codice dei Contratti);
- d) non si renda disponibile, nei tempi indicati dalla Società, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
- e) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti e/o abbia omesso ovvero ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio annuale e per il mantenimento della qualificazione;

- f) una volta entrato in vigore il Regolamento del Vendor rating, laddove non incompatibile con il Codice dei Contratti, il punteggio dell'Operatore sia compreso tra 50 e 30.

La sospensione cautelativa disposta esclusivamente a sistema sarà valutata al primo Comitato di Qualificazione utile e, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, potrà comportare o la conferma della sospensione o la revoca della qualificazione e conseguente cancellazione dall'Elenco o il ripristino della qualificazione, quest'ultima una volta accertato il venir meno della causa che aveva motivato la sospensione. La sospensione ha durata fino alla dimostrazione della risoluzione delle cause che l'hanno determinata. In ogni caso, trascorsi 6 mesi dalla data della sospensione, senza che sia stata dimostrata la cessazione o la risoluzione delle cause alla base del provvedimento, ANAS procederà alla Revoca della qualificazione.

Con riferimento alla categoria merceologica interessata, per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell'Istanza di rinnovo della qualificazione, ovvero di una nuova istanza di qualificazione. Resta inteso che l'Operatore economico, nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali si utilizzi l'Elenco o acquisire commesse in affidamento diretto.

10.5 Revoca

Il Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, può procedere alla revoca della qualificazione e alla cancellazione dall'Elenco dell'Operatore economico qualora accerti **definitivamente** che:

- a) abbia perso anche soltanto uno dei requisiti generali o speciali (legali e di integrità, economico - finanziari, tecnico - organizzativi e di Sostenibilità – quest'ultimo ove previsto);
- b) sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
- c) abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito anche ad uno solo dei requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
- d) abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, o abbia cessato o sospeso le attività;
- e) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della Società;

- f) incorra, nell'arco dei 3 (tre) anni di validità della qualificazione, nella seconda sospensione della propria qualificazione;
- g) sia incorso nella sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data del relativo provvedimento.
- h) in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali;
- i) una volta entrato in vigore il Regolamento del Vendor rating, laddove non incompatibile con il Codice dei Contratti, il punteggio dell'Operatore economico sia inferiore a 30.

Qualora non sia già previsto dalla documentazione fornita dagli enti competenti in sede di verifica, l'accertamento è da intendersi come definitivo laddove l'atto presupposto non sia più soggetto ad impugnazione.

La revoca della Qualificazione comporta, come conseguenza, la cancellazione dell'Elenco e quindi la perdita della possibilità da parte dell'Operatore economico di essere invitato a partecipare alle procedure di selezione.

Il provvedimento deve essere comunicato all'Operatore economico tramite apposita funzione messaggistica della piattaforma entro massimo quindici giorni dalla data di adozione dello stesso con indicazione delle motivazioni che lo hanno determinato.

In caso di revoca della qualificazione, l'Operatore economico non potrà presentare una nuova istanza prima di un anno dalla data di adozione del relativo provvedimento. In tal caso, il procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore economico abbia dimostrato ad ANAS, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

In caso di sospensione o revoca della qualificazione per mancanza di requisiti generali, legali e di integrità, il provvedimento adottato si applica a tutte le categorie merceologiche.

Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, causa di sospensione o revoca della qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Articolo 11– Segnalazione delle variazioni. Trasferimento. Monitoraggio

11.1 Segnalazione delle variazioni

Gli Operatori economici qualificati e pertanto iscritti nell'Elenco dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti ANAS in fase di presentazione

dell'istanza (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione ovvero eventuali variazioni degli stessi.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta.

Le variazioni devono essere comunicate e corredate dai documenti atti a consentire i controlli previsti per confermare o valutare la qualificazione.

La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in 3 anni dalla data del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

In particolare, il mancato adempimento del predetto obbligo comporterà la sospensione dell'Operatore economico per 6 (sei) mesi prima del decorso dei quali non sarà possibile per l'Operatore economico aggiornare la propria posizione o presentare un'altra istanza. Non prima di 10 (dieci) giorni antecedenti alla scadenza dei 6 (mesi) l'Operatore ha l'onere di:

- provvedere all'aggiornamento documentale sulla piattaforma;
- comunicare l'avvenuto aggiornamento a mezzo pec all'indirizzo albo.appaltatori@postacert.stradeanas.it, avendo cura di specificare nell'oggetto "Interruzione sospensione a seguito di variazioni".

Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, Anas, ne dispone cautelativamente la sospensione a sistema e, laddove la perdita del requisito sia definitivamente accertata, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, dispone la successiva revoca e la conseguente cancellazione dall'Elenco. Fa eccezione la sola ipotesi della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, la cui perdita comporta, per le sole merceologie di lavori, l'automatico decremento del valore delle procedure negoziate alle quali l'Operatore economico potrà partecipare, per un importo pari alla Classifica SOA.

L'Operatore economico precedentemente candidato e successivamente "Cancellato" o "Non Qualificato" potrà richiedere una nuova valutazione della candidatura non prima di un anno dalla data di cancellazione o non qualificazione inviando espressa richiesta tramite posta certificata all'indirizzo albo.appaltatori@postacert.stradeanas.it, indicando le categorie merceologiche per le quali richiede la nuova valutazione ed allegando sul Portale Acquisti Anas una nuova domanda di iscrizione "Allegato 4" e tutta la documentazione aggiornata e

necessaria per l'accertamento dei requisiti generali e speciali, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente.

Successivamente a tale richiesta lo stato della candidatura nelle categorie merceologiche indicate sarà modificato sul Portale da "Cancellato" o "Non Qualificato" in "Da Valutare" e la nuova valutazione avverrà seguendo un ordine cronologico, in base alla data di ricezione della richiesta tramite posta certificata, nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

11.2 Trasferimento

Nel caso in cui ad un Operatore economico qualificato subentri altro Operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, quest'ultima può essere trasferita al nuovo Operatore economico.

A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, sia di carattere generale che speciale, con le medesime modalità previste per le nuove istanze. Pertanto, l'operatore economico deve:

- compilare tutti i questionari ivi previsti;
- selezionare nella "Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS" (Allegato 4), la voce "Trasferimento della Qualificazione";
- allegare copia del contratto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

Laddove l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza per la qualificazione originaria.

Nel caso in cui, invece, i requisiti siano variati a seguito dell'operazione societaria intervenuta, l'eventuale trasferimento della qualificazione, alle nuove condizioni, è disposto previa verifica dei requisiti, dal Comitato di Qualificazione, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, e decorre dalla data di delibera dello stesso.

11.3 Monitoraggio

Anas, direttamente o attraverso soggetti terzi, verifica il possesso dei requisiti generali in capo agli operatori economici qualificati nell'Elenco sulla base di verifiche a campione, acquisendo d'ufficio i certificati a comprova.

Anas si riserva la facoltà, altresì, di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale, richiedendo agli operatori economici sottoposti a verifica la documentazione a comprova ovvero ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo tempi e modalità di volta in volta comunicati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo,

per ciascuna categoria merceologica rispetto alla quale l'operatore economico è qualificato, potrà essere richiesto di produrre, a comprova del possesso, alla data della verifica, dei requisiti speciali richiesti in relazione a ciascuna categoria per cui l'Operatore economico è qualificato: contratti stipulati ed eventuali addendum, certificati di regolare esecuzione, fatture specifiche, bilanci, fatture di acquisto dell'attrezzatura tecnica e dell'equipaggiamento in possesso, il contratto di acquisto e/o contratto di leasing e/o di noleggio, libro dei beni ammortizzabili, denunce mensili UNIEMENS, riepilogo annuale del costo del lavoro.

Anas, si riserva in ogni caso di richiedere, direttamente o attraverso terzi, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza dei requisiti previsti, la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi. Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di Anas, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dall'Elenco ovvero alla revoca della qualificazione. Anas potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini comunicati comporterà la sospensione dall'Elenco per un periodo massimo di 30 giorni e, in caso di perdurante inadempimento oltre detto termine, la revoca della qualificazione in riferimento alla singola categoria merceologica rispetto alla quale non è stata presentata la documentazione richiesta.

Articolo 12 - Pubblicità

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco Anas per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), così come eventuali modifiche, sono rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale di ANAS e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

Il presente Regolamento contenente la procedura di candidatura all'Elenco degli operatori economici ANAS per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione), è reso noto esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.stradeanas.it.

Sul sito istituzionale www.stradeanas.it è altresì pubblicato l'Elenco - aggiornato all'ultimo Comitato di Qualificazione- degli Operatori economici qualificati.

Articolo 13 – Cancellazione volontaria

L'Operatore economico può cancellarsi in ogni momento dall'Elenco, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando ad ANAS la propria intenzione.

Articolo 14 – Garanzie e manleva

Gli Operatori economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne ANAS, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale Acquisti o di violazioni del Regolamento vigente.

In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Portale, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ANAS è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori economici alla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o e-mail per gli Operatori esteri indicata nell'Istanza di Qualificazione e presenti a Portale.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alla gestione dell'Elenco degli operatori economici Anas, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i).

In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy e nel Portale Acquisti del sito istituzionale.

Articolo 16 – Foro competente

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative ai provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti di qualificazione sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.

Articolo 17 – Responsabilità

Con l'utilizzo dell'Account e/o della Casella di Posta Elettronica Certificata, rilasciati all'Utente ai fini della candidatura all'Elenco, tutte le manifestazioni di volontà e le azioni poste in essere tramite la piattaforma del Portale Acquisti sono imputate incontestabilmente all'Utente/Operatore economico stesso.

L'Operatore economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Portale non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto del Regolamento vigente da parte del Gestore della Piattaforma telematica di negoziazione stessa, né di ANAS, ed il medesimo Operatore economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione del suddetto Regolamento e per qualunque genere di illecito.

Gli Operatori economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano, oltre che la Revoca della qualificazione, l'applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di qualificazione, ANAS ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico.

Articolo 18 – Codice Etico e Modello Organizzativo

L'Operatore Economico che richiede l'iscrizione all'Albo deve uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nella Policy Anticorruzione e nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore presso "ANAS S.p.A." e disponibile in rete sul sito <http://www.stradeanas.it> nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari".

L'Operatore Economico è altresì consapevole che ANAS S.p.A. ha adottato un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza, ed in tale ambito è stato adottato il Framework Unico costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione di ANAS S.p.A., dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001, consultabili nell'apposita sezione "Governance e Trasparenza - documenti societari" del sito

www.stradeanas.it, con l'obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all'estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione e i reati societari dando così volontaria attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 190/2012.

Articolo 19 – Normativa applicabile e norme di chiusura

Il presente Regolamento, anche per quanto in esso non espressamente disciplinato, verrà attuato e applicato in conformità con qualsiasi legge, regolamento e norma rilevante, che comunque prevarranno sulle disposizioni contenute nel presente documento.

In ogni caso, ANAS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale. In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate.

Il presente Regolamento troverà applicazione con decorrenza immediata.

Con riferimento alle qualificazioni già ottenute da ciascun Operatore Economico, si precisa che le stesse avranno validità fino alla scadenza annuale della data (giorno e mese) della prima qualifica.

Qualunque altro Elenco o Albo pubblicato da Anas sia in Direzione Generale che nelle Strutture Territoriali, che abbia ad oggetto l'affidamento di lavori, forniture e servizi, (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione) sarà eliminato e non ha alcuna rilevanza per Anas e per le altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Articolo 20 – Allegati

- ALLEGATO 1 – Categorie Merceologiche;
- ALLEGATO 2 – Scheda Anagrafica;
- ALLEGATO 3 – Classi di interpello;
- ALLEGATO 4 – Requisiti generali – legali e di integrità. Domanda di iscrizione all'Elenco;
- ALLEGATO 4 bis - Dichiarazione Conflitto di Interessi;
- ALLEGATO 4 ter - Dichiarazione Catena di Controllo e Titolare Effettivo
- ALLEGATO 5 – Requisiti economico – finanziario;
- ALLEGATO 6 - Dichiarazione Permanenza Requisiti;
- ALLEGATO 7a – Requisiti tecnico – organizzativi Lavori;

- ALLEGATO 7b – Requisiti tecnico – organizzativi Servizi e Forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione)
 - Scheda “Requisiti informatici”;
 - Scheda “Istruzioni per la candidatura all’Elenco”.

L’Amministratore Delegato e
Direttore Generale
Aldo Isi